



COMUNE DI ISERA

Provincia di Trento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(2018-2020)

CONFERMA ANNO 2020

in applicazione della L. 190/2012 e sue norme di attuazione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DI DATA 31.01.2020

Sommario	2
1. PREMESSA E CONTESTO INTERNO	4
2. FONTI	4
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI ISERA	8
4. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
5. I REFERENTI: PRINCIPIO DI DELEGA, OBBLIGO DI COLLABORAZIONE E PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITA'	10
6. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTITUZIONE DEL PIANO.....	10
7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A POTENZIALE RISCHIO DI CORRUZIONE	11
8. AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA ATTUARE	12
9. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE	12
10. SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	14
11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE	16
12. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	17
SEZIONE II - TRASPARENZA	17
1. PRESENTAZIONE	17
2. FONTI NORMATIVE STATALI	18
3. FONTI NORMATIVE LOCALI	19
4. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	20
5. ALTRI STRUMENTI COMUNALI DI PUBBLICITA', COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	21
6. LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DATI	22
7. PUBBLICITA' DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	22
8. I DATI PUBBLICATI	23
9. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	23
10. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA	23
11. NOVITA' PECULIARI PER LA TRASPARENZA	24
12. SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI. APPLICABILITA'	25
13. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA	27

SEZIONE III - GESTIONE ASSOCIATA CON ROVERETO	27
1. PREMESSA	27
2. IL PTPCT DI ISERA	28
3. LE NOVITA' DEL PNA 2016, 2017 E 2018	28
4. IL COORDINAMENTO FRA I PIANI DI ROVERETO E DI ISERA	30
5. I PROCESSI DEI PIANI DI RISCHIO E LE AZIONI CORRETTIVE NELLA GESTIONE ASSOCIATA	30
6. GLI ADEMPIMENTI DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NELLA GESTIONE ASSOCIATA	31
7. MODALITA' DI APPROVAZIONE	31

1. PREMESSA E CONTESTO INTERNO

Il PTPC 2016-2018 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale dd. 28.04.2017 n. 52.

Nel corso degli anni 2016 e 2017, sono intervenute importanti modifiche nell'assetto organizzativo del Comune per l'avvio della gestione associata con il Comune di Rovereto che dal primo agosto 2016 ha inizialmente riguardato alcune importanti funzioni, fra cui quella della segreteria comunale unitamente a quella di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza assunta dallo stesso segretario generale di Rovereto.

Pur non rientrando tra le priorità della nuova Amministrazione insediatasi nel maggio 2015, dal 1° agosto 2016, indotta dai prepensionamenti del precedente segretario comunale e del precedente capo ufficio tecnico, è stata realizzata la rotazione di parte significativa del vertice degli uffici nell'ambito della prima importante fase di riorganizzazione della struttura comunale come prevista dal progetto di gestione associata.

Dal 1° agosto 2016 l'obiettivo del nuovo segretario/Responsabile della prevenzione è stato quello di conoscere lo stato delle cose ed i modelli procedurali in essere e soprattutto, impegnato anche sui problemi in essere relativamente ad una delicata situazione finanziaria dell'ente, ha cercato di dare da subito un indirizzo nuovo nella direzione della trasparenza e della tracciabilità delle procedure.

Constatato che il Piano adottato 2016-2018 riportava gli elementi essenziali della materia, l'organizzazione dell'ente e gli obiettivi generali a cui si accompagnava la tabella delle azioni di prevenzione dei rischi secondo i modelli elaborati nel periodo di prima attuazione della L. 190, il Responsabile ha ritenuto di avviare con il PTPC 2017-2019 il lavoro di adeguamento del Piano alle specificità di un comune di piccole dimensioni e che ha parte significativa delle proprie funzioni in gestione associata con Rovereto.

Ciò anche nella considerazione che il Comune di Isera per certi aspetti rappresenta delle situazioni atipiche che meritano una più attenta conoscenza ed analisi dei fenomeni. La preoccupazione è stata quella di una formazione in materia "sul campo" agendo sugli uffici, nei suoi diversi livelli, mediante il contatto diretto ed il confronto sulle singole procedure per rappresentare quale fosse sulle stesse l'ottica dell'azione più conforme alle norme della trasparenza e della prevenzione di fenomeni distorsivi della legalità degli atti.

Al responsabile è mancato il trasferimento di quale formazione e conoscenze in materia fossero state diffuse e maturate nel contesto specifico.

Nell'accingersi alla proposta del nuovo PTPC 2018-2020 il Responsabile ha pertanto ritenuto di proseguire nel processo che partendo dalle basi di attuazione della L. 190 ha adeguato le azioni alla dimensione ed alle necessità dell'ente.

2. FONTI

Si richiamano in questa parte le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. e che prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Nell'anno 2012 la L. n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha così imposto che gli enti pubblici, ed anche i Comuni, si dotino di Piani di prevenzione della corruzione, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

In merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste, in particolare si ricordano:

- a) la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" – sezione "Altri contenuti", "Corruzione" (ora determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015);
- b) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal DPR 62/2013.

Al comma 61 dell'art.1 la Legge 190/2012 prevede inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, siano definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Nel corso del 2013 è stato adottato il D.Lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come costola della Legge Anticorruzione, il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

Nel corso del 2014 sono stati adottati ulteriori provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione:

- il D.L. 90/2014 convertito con la L. 114 del 2014 che prevede la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti e l'accorpamento delle relative funzioni in capo all'ANAC. Ciò ha comportato un assorbimento della materia dei contratti, sotto il profilo della vigilanza pubblica, in capo ad una autorità unica con quella della prevenzione della corruzione e per l'integrità e la trasparenza. Un primo indicatore di detto assorbimento è dato dall'art. 37 del decreto che dispone in merito alla comunicazione all'ANAC dei provvedimenti di varianti alle opere pubbliche in corso d'opera;
- l'Intesa Stato Regioni di data 24 luglio 2014, in sede di Conferenza unificata, ha dettato criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, enucleati dal tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Sulla base del regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle P.A. - ai sensi dell'art.1 c.60 della L.190 del 2012 - condiviso in detto tavolo tecnico, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Ripartizione II - Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza, con circolare n. 3/EL/2014 del 13 agosto 2014 ha invitato le amministrazioni locali ad adeguare il rispettivo regolamento organico.

Nell'anno 2015 sono state adottate altre rilevanti disposizioni in tema di anticorruzione quali:

- Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - c.d. "whistleblower" (determinazione ANAC n. 6 dd. 28.04.2015);
- Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determinazione ANAC n. 8 dd. 17.06.2015);

- Legge 124 del 7.8.2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – "Riforma della P.A. che, all'art. 7 dispone in merito a Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- Aggiornamento 2015 del PNA (determinazione ANAC n.12 dd. 28.10.2015) il quale disponeva che il RPC nell'elaborazione del presente Piano e comunque delle misure di prevenzione ha cura di applicare, per la formazione dei propri strumenti di prevenzione per il 2016, il PNA, alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute nell'Aggiornamento.

Nel corso dell'anno 2016 gli interventi sul tema hanno riguardato in particolare importanti disposizioni dettate per operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni:

- Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016);
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (determinazione ANAC n. 831 di data 3 agosto 2016);
- Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili (determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016);
- Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016);
- Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 che, nel consentire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di individuare *forme e modalità* di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti, ha ribadito che non possono essere previste, comunque, deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i *contenuti* degli obblighi di trasparenza (determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016);
- Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza che modifica la legge regionale n. 10/2014 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale" (Legge regionale n. 16 del 15 dicembre 2016 collegata alla legge regionale di stabilità 2017);
- Modifiche alla legge regionale n. 10/2014 in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (Circolare della Regione TAA del 9 gennaio 2017).

Nel corso dello stesso anno sono stati emanati provvedimenti corposi anche in materia di contrattualistica pubblica, al fine del riordino della stessa:

- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che trova norma provinciale correlata e di riordino contrattualistico nella L.P. n. 2 del 2016);

- Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” (delibera n. 973 del 14 settembre 2016);
- Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (deliberata dal Consiglio il 21 settembre 2016);
- Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
- Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Nell'anno 2017 sono state emanate ancora nuove norme in materia di regolazione dei contratti fra cui ancora due Linee guida:

- D.Lgs. n.56 del 19.4.2017, recante disposizioni integrative e correttive del codice dei contratti;
- Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, approvate con delibera n. 235 del 15.2.2017 poi aggiornate con delibera n. 951 del 20.9.2017 a seguito del D.Lgs. n. 56/2017;
- Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, approvate con delibera n. 951 del 13.9.2017.

Ed inoltre in via più generale sono state adottate le seguenti disposizioni:

- Delibera ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”;
- Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Circolare 19.12.2017 del Consorzio Comuni Trentini riguardante le predette Nuove linee guida;


Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione e in particolare con il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 nell'ambito del quale (punto 8) ed a chiusura del documento stesso esprime la comunanza d'intenti ed il coinvolgimento del consiglio comunale che come noto non è l'organo competente

all'approvazione del PTPC ma può dare degli indirizzi come previsto anche dal PNA del 2016, e successivamente anche del PNA del 2017.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI ISERA

La struttura organizzativa del Comune si articola in servizi che sono unità operative costituite sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze. L'articolazione dei Servizi è così definita dall'organigramma del 2017:

ORGANIGRAMMA - ANNO 2017



Note:

(1) Il segretario comunale dott. Giuseppe Di Giorgio, ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Isera ed è unico con il comune di Rovereto in cui lo stesso dirigente è incardinato, analogamente il responsabile dell'ufficio tecnico è l'ing. Luigi Campostrini dirigente del Servizio tecnico e del territorio del Comune di Rovereto in cui lo stesso dirigente è incardinato, ed il responsabile dell'ufficio ragioneria e tributi è il dott. Gianni Festi del Comune di Rovereto in cui lo stesso dirigente è incardinato. I primi due dei predetti dirigenti in convenzione con Rovereto occupano due posti soppressi a seguito del prepensionamento dei titolari dal 1° agosto 2016.

(2) I dipendenti contrassegnati in giallo sono in gestione associata con Rovereto di funzioni già avviate. I dipendenti in ruolo del Comune di Isera sono allo stato n.18.

4. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile predispone e/o aggiorna ogni anno entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che sottopone come proposta all'Amministrazione per l'approvazione, curandone la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Oltre ai vari adempimenti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile deve, in particolare:

- a) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art.1 comma 11 Legge 190/2012;
- c) pubblicare nel sito web dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra esemplificati, il Responsabile può in ogni momento:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
- b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c) effettuare, ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

L'attività dell'Unità operativa di supporto, nel comune associato di Rovereto, al Responsabile Anticorruzione nell'assolvimento e nelle sue potenzialità mostra i limiti dati dalla mancanza di un adeguato e dedicato in via permanente alla materia della prevenzione della corruzione e alla trasparenza tenuto peraltro conto dell'impegno in due enti.

5. I REFERENTI: PRINCIPIO DI DELEGA, OBBLIGO DI COLLABORAZIONE E PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ'

Si ribadiscono in capo alle figure apicali degli uffici e, per i dipendenti delegati dal dirigente, nel rispetto del principio funzionale della delega, l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

In previsione delle fasi di monitoraggio ed aggiornamento del Piano, le predette figure costituiscono i referenti del RPCT e devono fornire ampia collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità, per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, per la formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

6. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- l'approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità;
- l'approccio mutuato dal D.Lgs. n. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Tali approcci sono assolutamente coerenti sia con le linee guida della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che con le "Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190".

Il Piano 2017-2019 segna un nuovo ciclo triennale, contiene delle novità significative che ne evidenziano una nuova pregnanza e caratteristica anche strutturale.

Innanzitutto la figura del proponente responsabile sia per la anticorruzione che per la trasparenza (RPCT) è oramai unificata anche per disposto legislativo, mentre prima lo era per decreto del sindaco.

In secondo luogo il programma triennale per la trasparenza e l'integrità diventa a tutti gli effetti di legge una parte integrante (la II sezione) del PTPC, mentre prima lo era per scelta amministrativa del comune che riteneva di adottarlo (in tal senso l'esempio del comune di Rovereto che ne ha dunque anticipato la evoluzione successiva). Naturalmente l'inserimento della trasparenza a pieno titolo nel PTPC sottolinea, ove vi fosse dubbio, lo stretto legame fra le due materie ed anche la maggior forza che assumono le disposizioni sulla trasparenza.

In terzo luogo il recepimento nel Piano, nella parte dell'apposita sezione (III) e dei processi (all.A bis) del Comune di Rovereto per effetto della gestione associata di alcune funzioni.

In quarto luogo il Piano assume sempre più un connotato "obbligatorio" riguardo ai contenuti delle azioni, si pensi agli adeguamenti in materia contrattualistica e quelli in materia urbanistico-edilizia.

In quinto luogo il Piano viene aggiornato in alcuni riferimenti perché storicamente datati evidenziando l'evoluzione dai riferimenti di contesto.

Il Piano 2017-2019 è stato comunicato ed illustrato ai consiglieri comunali nella seduta dell'8.6.2017 nello spirito informativo e di coinvolgimento dell'organo di indirizzo dell'ente auspicato dall'ANAC già con il PNA 2016, peraltro confermato con il PNA 2017.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A POTENZIALE RISCHIO DI CORRUZIONE

In logica di priorità, sono stati selezionati dal RPCT i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di "pericolosità" ai fini delle norme anti-corruzione.

L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine-connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa da 1 a 3).

Vengono individuate quali attività ad elevato rischio di corruzione quelle inerenti i procedimenti di seguito elencati:

- 1) rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, varianti PRG;
- 2) controlli in materia di vigilanza edilizia, ambientale e di polizia locale;
- 3) esazione tributi, nonché controlli e verifiche fiscali;

- 4) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- 5) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e della L.P. 2/2016 e L.P. richiamate e correlate, nonché verifica regolare esecuzione contratti;
- 6) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera;
- 7) conferimenti di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza;
- 8) gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.

8. AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA ATTUARE

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile.

Per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime. Tale strutturazione delle azioni e gli indicatori dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

Si prevede un'attività di informazione/formazione rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto dalle norme. La registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

9. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, si evidenzia che l'Amministrazione nel corso del 2016 ha effettuato un'importante rotazione, seppure indotta dal prepensionamento, di due importanti figure nell'ente ossia il segretario comunale ed il capo ufficio tecnico. Una rotazione importante perché attinenti a figure che ricoprivano competenze individuate come a rischio. Al momento non sono prefigurate altre rotazioni fatta eccezione per quelle che potrebbero messere determinate dalle gestioni associate o da pensionamenti.

L'Amministrazione si è impegnata altresì con il Piano del 2017 – partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 - a:

- l'attivazione delle misure del dipendente segnalante condotte illecite (*whistleblowing*) di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. A tal proposito sono state poste in essere con una specifica azione di Piano le Linee Guida per i segnalatori di illeciti diffuse con circolare del Segretario n.1 del 30.10.2017 prot. 6489/3.14;

- l'adozione del nuovo codice di comportamento adeguato ai dettami del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, così come recepiti in sede di provinciale. A tal proposito dopo l'avvenuta la pubblicazione preventiva sul sito web del comune della proposta, il nuovo codice di comportamento è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 dell'1.6.2017;
- l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel piano triennale. In tal senso appare necessario adeguare il regolamento organico a quello di Rovereto, adeguamento che peraltro è già previsto dalla convenzione fra i due enti. L'adeguamento non è avvenuto nel 2017, seppure redatto in bozza, posto che rientra in una revisione generale del regolamento in adeguamento alla convenzione e che va coordinato con il regolamento del comune associato di Rovereto;
- l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), anche successivamente alla cessazione del Ufficio o al termine dell'incarico (vedi il D.Lgs. n. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali, ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Le misure non sono state adottate anche nella considerazione che non ci sono state cessazioni di servizio.
- l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190. In tal senso appare necessario adeguare il regolamento organico a quello di Rovereto, adeguamento che peraltro è già previsto dalla convenzione fra i due enti. L'adeguamento non è avvenuto nel 2017, seppure redatto in bozza, posto che rientra in una revisione generale del regolamento in adeguamento alla convenzione e che va coordinato con il regolamento del comune associato di Rovereto. L'adeguamento non è avvenuto nel 2017, seppure redatto in bozza, posto che rientra in una revisione generale del regolamento in adeguamento alla convenzione e che va coordinato con il regolamento del comune associato di Rovereto;
- l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni regionali e regolamentari sulla inconfondibilità ai dipendenti, cessati dal servizio, di incarichi presso la stessa amministrazione, in particolare attraverso misure preventive di informazione nei documenti relativi ai nuovi contratti individuali di lavoro ed all'atto della cessazione del servizio. Le misure non sono state adottate anche nella considerazione che non ci sono state nuove assunzioni.
- effettuare annualmente entro il mese di gennaio la acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, tenendo conto che le situazioni di incompatibilità accertate sono contestate dal responsabile della prevenzione per gli incarichi conferiti dal comune.
- la previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in Ufficio, dopo ciascun aggiornamento annuale e con cadenza periodica che si intende acquisita e implicita con i corsi di formazione o mediante diffusione di idonee informative. A tal proposito con nota dell'1.6.2017 prot. 3203 veniva comunicato ai dipendenti l'adozione del Piano 2017-2019 con indicate le principali novità dello stesso e comunicando la parte del sito in cui lo stesso era allocato;
- l'integrazione con il piano per la trasparenza e l'integrità – da intendersi quindi a partire dal Piano 2017-2019 come articolazione dello stesso piano triennale di prevenzione della corruzione (vedi Sez.II);
- la cura dell'aspetto formativo del personale, con particolare riguardo a quello addetto alle aree a più elevato rischio. L'aspetto formativo, è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del

piano nel tempo, si ribadisce come, in linea con la convenzione delle nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, la legge 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, per cui deve essere prevista, in occasione dei momenti di formazione, particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico. A tale proposito la formazione è stata svolta per 25 unità, tutti i dipendenti comunali con l'aggiunta dei dipendenti di ISERA Srl, del personale in servizio civile e le LSU. La formazione si è svolta in due giornate 2 e 23 ottobre ed è stato tenuto sui temi del Sistema di Prevenzione e del PNA e sul Piano comunale ed il Codice di comportamento del Comune di Isera. Il corso è stato tenuto in house dal Segretario comunale e dal dott. Lorenzi del Servizio avvocatura del Comune di Rovereto per tutti, ad eccezione di un dipendente assente al momento del corso al quale è stata fatta successivamente la formazione mediante esperto messo a disposizione dal Consorzio dai comuni;

- favorire la formazione di protocolli di legalità e prevedere i patti d'integrità che costituiscono oggi utili strumenti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

10. SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

La legge 190 ai commi 60 e 61 prevede l'applicazione anche agli enti locali nonché agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, rinviando alla Conferenza unificata la definizione degli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge.

La Conferenza unificata di data 24 luglio 2013 non ha disposto nulla di specifico in ordine alle modalità di attuazione agli enti predetti, mentre il P.N.A. approvato dalla CIVIT successivamente ha dedicato alcuni passaggi di chiarimento: ai punti 1.3, 3.1.1, alle Tavole indicate al P.N.A. (n.2,3,8,9,11).

La varietà di enti pubblici o partecipati dagli enti pubblici ha comportato non poche incertezze applicative. Già l'ANAC era intervenuta con deliberazione n.144 del 2014 per chiarire che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla P.A. sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico. Economici e non economici. Successivamente la stessa Autorità è intervenuta con una corposa determinazione (n. 8 del 17.6.2015) per dettare le linee guida per l'attuazione della normativa in parola da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipate dalle P.A. e degli enti pubblici economici.

Le linee guida prendono in esame in particolare l'ambito soggettivo di riferimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Con le predette linee guida l'Autorità con valenza di atto di regolazione ha inteso fornire indicazioni relativamente ai contenuti essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dette Linee guida sono state sostituite dalle nuove approvate con determina n. 1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Per quanto riguarda il rapporto fra il comune e detti enti, in capo al primo corre l'obbligo di verificare l'avvenuta introduzione dei modelli adeguati alla L. 190.

La situazione dei principali enti partecipati dal Comune di Isera è la seguente:

ISERA SRL

Nel gennaio dell'anno 2014 Isera srl ha approvato il proprio Piano di prevenzione della corruzione ed ha nominato l'Avvocato Michele Pizzini, quale RPC e Responsabile per la Trasparenza; in precedenza aveva predisposto la sezione "Trasparenza" sul proprio sito web. Ad ogni buon conto, Isera srl si era tempestivamente dotata sia del Codice etico che del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e nominato, in attuazione dell'art. 6 del medesimo Decreto, l'Organismo di Vigilanza. L'integrazione, oltre che essere obbligatoria, è quanto mai opportuna, in quanto mentre il modello 231/01 è volto alla tutela dai fenomeni corruttivi che esplicano i loro effetti verso l'esterno, il modello dettato dalla L. 190/12 è volto alla tutela dai fenomeni corruttivi, che esplicano i loro effetti verso l'interno.

Ai sensi dell'art. I, comma 34, della L. 190/12 le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. il Piano nazionale anticorruzione prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Le società che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001, devono estenderne l'ambito di applicazione a tutti i reati previsti dalla L. 190/2012, in modo da contemplare qualsiasi manifestazione del fenomeno corruttiva.

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione", la Società ogni anno aggiorna il Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Il concetto di "corruzione" preso in considerazione dal documento va inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

In data 30/01/2017 è stato adottato il nuovo Piano Triennale 2017-2019 debitamente pubblicato sul sito istituzionale ed aggiornato il 26.01.2018.

Nei termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 17.5.2017, è stato compilato ed inviato il modello sulla "Verifica degli adempimenti dei concessionari ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art.178 del medesimo codice. Monitoraggi".

In ordine alla società il Comune con delibera di Consiglio comunale adottata entro il 30.9.2017 ne ha deciso la dismissione nell'ambito del Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Il Piano è stato comunicato entro il 31.10.2017 al MEF. La dismissione non è ancora avvenuta materialmente essendo subordinata ad alcune operazioni di valutazione economica.

FONDAZIONE MUSEO CIVICO

La Fondazione Museo Civico di Rovereto rientra tra i soggetti di cui all'art. 2 -bis, co. 3, del D. Lgs. 33/2013, che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

Contestualmente, alla luce della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, delle varie modifiche successivamente intervenute su tale normativa, nonché delle varie delibere, circolari e determinate dell'ANAC, i Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D. LGS. 231/2001 adottati dagli enti controllati o partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni sono, altresì, funzionali agli adempimenti legati alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

È in questo contesto che si è mossa la Fondazione, adottando in ogni caso misure di contrasto alla corruzione attraverso il proprio Modello di Organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, il quale è stato opportunamente integrato con indicazioni relative alla trasparenza e integrità delle informazioni, così come previsto dalla normativa.

Per completezza, pur non sussistendone l'obbligo, relativamente al tema della prevenzione della corruzione, in apposita tabella del Piano vengono riportate le misure adottate nell'ambito del Modello che sono coerenti con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), il quale individua il contenuto minimo dei “Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

La Fondazione ha adottato il modello ex 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo 2018. Nello stesso modello vengono esplicitati gli obblighi connessi all'adeguamento dello stesso alle misure anticorruzione ed alla trasparenza.

La Fondazione ha nominato nel vicedirettore il Responsabile per la Trasparenza e l'integrità (RTI).

Ai sensi delle indicazioni dell'ANAC ha poi ottemperato alla pubblicazione sul sito web di un'apposita Sezione sull'Amministrazione trasparente con i contenuti coerenti alle medesime disposizioni dell'ANAC di cui alle Linee guida approvate con la delibera n.1134/2017.

Dunque l'ente appare allineato alle disposizioni di cui ai paragrafi 3.4.1 secondo periodo e 4.2 di queste ultime Linee guida.

AGENZIA DELLO SPORT VALLAGARINA

E' un soggetto di diritto privato (associazione) dal 2017 dotato di personalità giuridica costituito esclusivamente da enti pubblici locali, in particolare nella quasi totalità Comuni della Vallagarina. Il conferimento economico del comune di Rovereto per il riconoscimento della personalità giuridica non attribuisce allo stesso poteri di controllo o governance nei confronti dell'associazione. Anche ai fini della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica tale ente strumentale non è stato incluso.

Il bilancio dell'esercizio 2017 (ultimo pubblicato) risulta inferiore ad Euro 500 mila e quindi, ai sensi del paragrafo 3.4.1 delle Linee guida di cui alla delibera n.1134/2017, non è contemplato l'obbligo di adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed in particolare della nomina del RPCT né di adozione delle misure previste dalla legge 190/2012.

11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano in allegato, organizzata a livello di Uffici, la tabella contenente le azioni preventive e i controlli per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel piano azioni di controllo preventivo. Le azioni individuate complessivamente sono: 85 azioni inserite in 46 processi, delle quali 29 azioni inserite in 15 processi esclusivamente per il Comune di Isera (allegato A) e n. 56 azioni inserite in 31 processi nell'ambito della gestione associata fra i Comuni di Rovereto e Isera (allegato A bis). Sono escluse dal presente Piano i rischi e le azioni relative alla polizia locale associata, al cui comune capofila si rimanda per una individuazione specifica.

Nella mappatura dei rischi e nell'aggiornamento dei contenuti relativi anche alle azioni si sono mantenute le tre direttive seguite nel Piano 2017-2019:

- la ridefinizione dei processi e delle azioni scindendoli nell'allegato A esclusivamente relativo a funzioni non associate o non ancora associate implementate di alcune azioni corrispondenti a misure di carattere generale di cui al precedente punto 9, e nell'allegato A bis relativo alle funzioni associate con Rovereto;
- l'implementazione per effetto delle indicazioni emerse dal documento PNA 2016, con particolare riferimento ai rischi di cui *alla Parte speciale “Governo del territorio”*, che si trovano nell'allegato A bis;
- l'implementazione per soddisfare i quesiti posti nello schema di Relazione annuale, presentata per l'anno 2016 entro il 15.01.2017.

Per ogni azione o gruppo di azioni contenute nei singoli processi, anche se già in atto, è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione e, laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento e gli indicatori ai fini dei controlli, eventualmente affiancati da note esplicative. Sugli indicatori si è cercato una maggiore oggettività per consentire anche una più immediata misurabilità. L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

Si riporta di seguito la mappatura dei processi distribuita nei diversi servizi comunali ed il registro dei rischi. Il colore attribuito risente di una classificazione che consente una distinzione per gruppi di materie: in azzurro gli uffici tecnici e del territorio, in verde dei servizi di staff, in rosso dei servizi alla persona incluso il personale dipendente, in grigio trasversali per servizi.

12. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

12.1. *Modalità di aggiornamento*

Fermo restando il rispetto delle intese intercorse nella sede della Conferenza unificata fra governo, regioni ed autonomie locali, e del piano nazionale anticorruzione, questo piano rientra tra i piani di natura gestionale. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani.

I criteri di aggiornamento del PTPCT si basano sugli esiti del monitoraggio, sulla individuazione di nuovi rischi che nel corso dell'anno si possono individuare, sull'adeguamento alle normative sopravvenute, sull'adeguamento ai paletti dell'Autorità come è avvenuto nella circostanza della prima Relazione annuale, sulla necessità di coordinamento con altri piani dell'ente.

Ai fini dell'aggiornamento si è seguita una procedura di partecipazione mediante avviso sul sito web del comune di data 8.1.2018 con il quale il RPCT ha dato tempo, per eventuali proposte od osservazioni con riferimento al Piano 2017-2019, entro il 19.1.2018. Tuttavia alla predetta data non sono pervenuti contributi.

12.2. *Cadenza temporale di aggiornamento*

I contenuti del piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di rivalutazione ed eventuale aggiornamento annuale entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno di riferimento, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

SEZIONE II - TRASPARENZA

1. PRESENTAZIONE

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

2. FONTI NORMATIVE STATALI

Il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione viene introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'art. 1 lo declina fra i principi generali dell'attività amministrativa. Tale concetto, poi delineato dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento, la nozione di "accessibilità totale" e trova i suoi presupposti attuativi nella legislazione di riferimento emanata ben prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150.

La trasparenza, così amplificata, diviene un diritto dei cittadini e si traduce in uno stimolo per le pubbliche amministrazioni a modificare comportamenti o prassi non più accettabili alla luce della rapidissima evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica.

Tale concetto è strettamente connesso a quello dell'integrità: i due valori, in effetti, non possono essere disgiunti considerato che l'integrità può essere assicurata soltanto in un contesto amministrativo trasparente mentre l'opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali.

L'art. 38 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, integrando l'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ha stabilito che è compito dei dirigenti degli Uffici dirigenziali generali delle Pubbliche Amministrazioni concorrere, tra l'altro, "alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti". Si potrebbe, quindi, riassumere il concetto di integrità come quell'insieme di azioni che rimandano a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica.

Con l'approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si è consolidata la relazione tra la trasparenza e l'integrità, come appare soprattutto all'art. 1, comma 9, lett. F, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge" e al comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Uno dei più importanti decreti attuativi della legge anticorruzione è rappresentato dal D.Lgs. n. 33, approvato il 14 marzo 2013 che ha dato attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni riordinando la materia soggetta nel passato a diversi interventi normativi.

L'attività di attuazione era stata inizialmente completata con alcune delibere della CIVIT (poi ANAC), ed in particolare con la delibera n. 50 del 4 luglio 2013, "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

L'ANAC, con proprie deliberazioni e determinazioni annuali individuava linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da una parte e precisazioni su ambiti di applicazione delle norme alle varie pubbliche amministrazioni ed enti controllati o partecipati.

Nel corso dell'anno 2016, il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha dato attuazione all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

A tale decreto hanno fatto seguito importanti disposizioni emanate dall'ANAC nel corso del 2016 in materia di contenuti del piano anticorruzione, inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di accesso civico che hanno ulteriormente precisato la definizione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, dei quali si ricordano:

- determinazione ANAC n. 831 di data 3 agosto 2016 (Piano Nazionale Anticorruzione 2016)
- determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili)
- determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013)
- determinazione ANAC n. 1310, del 28 dicembre 2016 (Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).

Nel corso dell'anno 2017 sono state emanate in materia di trasparenza le seguenti disposizioni:

- la Circolare n.2/2017 del Ministro per la semplificazione a la pubblica amministrazione: Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- Determinazione dell'ANAC n. 241 del 08/03/2017 - Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016;
- Delibera dell'ANAC n. 382 del 12/04/2017 di sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 27 APRILE 2017 recante: Chiarimenti sull'attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato;
- Atto di segnalazione dell'ANAC n.6 del 20 dicembre 2017 "Concernente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016."

3. FONTI NORMATIVE LOCALI

Premesso che, come disposto dall'art. 49, comma 4 del D.Lgs n. 33/2013, confermato dal successivo D.Lgs. n. 97/2016 e ribadito dall'ANAC nella determinazione n. 1310/2016, 1.4, "le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti", il legislatore regionale è intervenuto adattando agli enti ad ordinamento regionale, tra cui i comuni, con le varie disposizioni che prevedono gli adeguamenti ritenuti necessari:

- la L.R. 25.5.2012 n. 2 in materia di personale degli enti locali che, al capo V – Principi di valorizzazione della trasparenza, del merito e della produttività del lavoro pubblico locale, all'art. 4 "Trasparenza", prevede siano individuati i dati e le informazioni da rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente e ogni aspetto dell'organizzazione, compresi i risultati ottenuti e la soddisfazione dell'utenza;
- la L.R. 13.12.2012 n. 8 - (finanziaria regionale 2013, che recepisce in Regione il decreto n. 83/2012 detto Crescitalia che, all'art. 18, disponeva la pubblicazione degli atti di beneficiari di vantaggi economici) - art. 7 "Misure di trasparenza", (successivamente modificato dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 29 ottobre 2014);

- la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 (modifiche alle leggi regionali in materia di pubblicità della situazione patrimoniale che rinviano la pubblicazione di alcuni dati, riguardanti le dichiarazioni degli amministratori, alla successiva tornata amministrativa, che veniva successivamente limitato ai soli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti);
- la L.R. 10 del 24 ottobre 2014, che ha recepito le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 per gli enti a ordinamento regionale, tra cui i comuni, apportando peraltro modifiche relativamente agli adempimenti applicabili nella specificità regionale ed assegnando ai Comuni il termine di 6 mesi per l'adeguamento e la relativa circolare esplicativa N.4/EL/2014 del 19.11.2014;
- la L.R. n. 16 del 15 dicembre 2016, “Modifiche alla legge regionale n. 10/2014 in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni” che ha recepito per gli enti a ordinamento regionale la citata riforma intervenuta a livello nazionale con il D.Lgs. n. 97/2016, prevedendone l’obbligo d’adeguamento entro 6 mesi dalla pubblicazione e quindi entro il 16 giugno 2017, con la relativa circolare esplicativa degli Uffici regionali di data 9 gennaio 2017, che propone la comparazione delle normative in materia di obblighi di trasparenza.

Si riportano di seguito le disposizioni emanate dal legislatore provinciale che è intervenuto in materia con:

- la legge provinciale 27.12.2012, n. 25 (finanziaria provinciale 2013), art. 32 che ha modificato la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 inserendo il nuovo art. 31-bis (amministrazione aperta) che, al comma 2 dispone l’applicazione anche ai comuni della Provincia delle disposizioni normative regionali (art. 7 della L.R. 8/2012 e ss.mm. concessione benefici) e nazionale (artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.);
- la legge provinciale 30.5.2014, n. 4 che reca disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza e che è estensibile ai comuni nella parte dei rinvii della Legge regionale o nella parte dei collegamenti con le norme provinciali che ai comuni si applicano, ad esempio l’art.39 undecies della L.P. 23 del 1990 e s.m. per la pubblicazione afferente gli incarichi.

In relazione alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 recepite con L.R. 16/2016, potranno essere previste disposizioni di recepimento a livello comunale, delle norme in materia di accesso civico.

4. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

La Regione, con propria circolare n. 5/EL/2013, aveva infatti invitato gli enti, in attesa del recepimento della normativa nazionale, a strutturare le informazioni sul proprio sito istituzionale seguendo, almeno orientativamente, lo schema allegato al D.Lgs. n. 33/2013.

L’adeguamento della legge regionale 10/2014, come sopra riferito, è intervenuto solo a metà dicembre dello scorso anno, con la L.R. 16/2016 che pur mantenendo il sostanziale impianto normativo ed il rinvio a gran parte alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, ha introdotto alcune novità e limitazioni che riguardano i comuni della regione e che dovranno essere recepite nella sezione Amministrazione trasparente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, (16 giugno 2017) che in sintesi prevedono nell’ordine:

- introduzione del diritto di accesso civico c.d. “generalizzato”, pur limitato ai “soli documenti” (escludendo dati e informazioni) – art. 5, c. 2;
- la pubblicazione delle banche dati prevista dal nuovo art. 9-bis è per gli enti a ordinamento regionale, limitata alle banche dati indicate nell’allegato B del decreto per le quali sussiste, per gli enti a ordinamento regionale, l’obbligo di trasmissione dei dati;

- estensione a dirigenti e posizioni organizzative con deleghe dirigenziali degli obblighi previsti a carico degli amministratori dall'art. 14, del D.Lgs. n. 33/2013 novellato, mantenendo la limitazione ai soli comuni sopra i 50.000 abitanti per la previsione di cui alla lettera f);
- estensione alle società controllate dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi a incarichi conferiti – art. 15 bis;
- nella sezione “bandi di concorso” alla pubblicazione del bando va aggiunta quella dei criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte; esclusi invece i dati su bandi dell'ultimo triennio e totale assunzioni e spese effettuate;
- nella sezione enti vigilati, controllati e partecipati va aggiunta la pubblicazione dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni, alienazioni e razionalizzazione periodica delle partecipazioni (co. D-bis) - art. 22;
- elenco provvedimenti: la LR 16/2016 ha escluso dalla pubblicazione i procedimenti di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture. Essendo stata abrogata dal D.Lgs. n. 97 anche la lettera a) relativa ai procedimenti di autorizzazioni o concessioni e la lettera c) concorsi e prove selettive, rimane unicamente la lettera d);
- estensione previsione di responsabilità dirigenziale anche per rifiuto, differimento o limitazione accesso civico (art. 46);
- estensione sanzione prevista per mancata comunicazione informazioni ex art. 14, anche al dirigente inadempiente;
- individuazione ANAC quale autorità amministrativa per irrogazione sanzioni, disciplinate con regolamento;
- ANAC (non più Dipartimento Funzione pubblica) per definizione criteri e norme per pubblicazione documenti informazioni e dati.

Le azioni che l'amministrazione intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza e per rafforzare lo stretto legame che esiste tra gli obblighi di trasparenza ed il perseguitamento degli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità, saranno oggetto di specifiche azioni previste nel piano di prevenzione della corruzione rivolte trasversalmente a tutti i servizi comunali. Tutto questo nell'ottica del miglioramento continuo che ogni amministrazione pubblica deve perseguire nella gestione delle risorse che utilizza e dei servizi che produce.

5. ALTRI STRUMENTI COMUNALI DI PUBBLICITA', COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Il Comune di Isera ha diversi strumenti di informazione e comunicazione.

Il Comune di Isera da qualche anno ha un proprio **sito web**, attualmente articolato in modo da contenere le parti essenziali secondo gli obblighi di legge. Una prima parte contiene informazioni che riguardano l'attività più propriamente istituzionale e di carattere obbligatorio, compresa la Sezione Amministrazione trasparente, ed una parte relativa alla rappresentazione del territorio ed alle iniziative che si svolgono in ambito comunale.

Nella prima parte dal 2014 è stata inserita, con visibilità dalla home page, la sezione “Amministrazione trasparente”, inizialmente strutturata sulla base delle indicazioni del D.Lgs. n.

33/2013 e che sarà oggetto di ulteriore adeguamento a seguito delle disposizioni normative regionali, come evidenziato nel precedente paragrafo.

La seconda parte contiene informazioni sulla città, link utili relativi agli altri soggetti operanti sul territorio, musei, biblioteca ed altre istituzioni, una sezione Info utili ed un calendario degli eventi culturali in città.

La home page è molto chiara e facilmente rappresentativa per gli accessi alle varie sezioni, con notizie utili e fruibili alla cittadinanza.

Altro strumento di informazione e comunicazione, di tipo tradizionale, è il **notiziario comunale “PubblicAzione”**, distribuito periodicamente a tutti i cittadini.

Il Comune ha inoltre due sportelli rivolti all'utenza:

- uno sportello che si rivolge essenzialmente al mondo delle imprese ed opera anche in stretta connessione con i servizi provinciali delle attività produttive, è il S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive) aperto presso il Servizio tecnico e del territorio presso il Comune di Rovereto in qualità di capofila della gestione associata con Isera;
- uno sportello che si rivolge alle utenze dei servizi pubblici economici a rete, acqua, gas, elettricità, tariffa rifiuti.

6. LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Il Comune di Isera è tenuto a pubblicare i dati e i documenti in adesione a quanto stabilito nelle Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009, n. 8 e dal D.Lgs. n. 33/2013, aggiornata costantemente per garantire l'adeguato livello di trasparenza.

Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito caratteristiche di qualità che la delibera CIVIT n. 2/2012 esemplifica nell'accertata utilità, nella semplificazione dell'interazione con l'utenza, nella trasparenza dell'azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti oltre che nel costante aggiornamento di cui sono responsabili i dirigenti delle strutture dipartimentali od equiparate, che generano e gestiscono i dati pubblicati.

7. PUBBLICITA' DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Piano rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto di diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".

Il Piano segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web". Tale documento definisce "un

primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare” in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Più precisamente la deliberazione sottolinea che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono motivare tale divulgazione, “che costituisce un’operazione strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità assegnate all’amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l’accesso ai servizi prestati dall’amministrazione”.

La tutela dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice deve essere assicurata con particolare impegno. Qualora vengano sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rovereto, atti, dati o informazioni, sarà necessario indicare sul sito medesimo la loro riconducibilità alle categorie di esclusione e la normativa di riferimento.

Da ultimo, in tema, va osservato che con il D.Lgs. n. 33 all’art. 26 c.4 è previsto: “È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.” Analoga norma è riportata all’art. 7 della L.R. n. 8 del 13.12.2012 comma 5 bis introdotto dall’art.3 c.3 della L.R. n. 3/2013.5-bis.

8. I DATI PUBBLICATI

Il Comune di Isera non deve limitarsi a mantenere il livello di trasparenza raggiunto, ma deve espanderlo ulteriormente, sulla base di attente valutazioni in modo da porsi in linea con gli standard di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

9. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Comune di Isera ha applicato le disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 dotandosi di indirizzo di posta elettronica certificata. In tal modo i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale.

L’indirizzo PEC del Comune di Isera attivo, è indicato nell’I.P.A. sul sito www.indicepa.gov.it” e nell’organigramma della struttura organizzativa in corrispondenza dei recapiti telefonici e di posta elettronica.

10. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Sin dalla prima adozione del Piano, sulla base del disposto dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33, il Sindaco aveva nominato il segretario comunale quale responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza in relazione alle connesse funzioni di garanzia e promozione delle azioni di integrità e trasparenza strettamente connesse. Con il recente D.Lgs. n. 97/2016, è stata riconosciuta l'opportunità di individuare un unico responsabile, pertanto, con successivo decreto sindacale n. 1/2016, comunicato ad ANAC nelle forme prescritte, è stata effettuata la nomina del segretario generale, quale responsabile sia della prevenzione della corruzione che della trasparenza.

Valgono per la detta figura nella responsabilità di cui al predetto punto le stesse aspettative di disponibilità organizzative e di risorse che l'ente deve mettere a disposizione.


11. NOVITA' PECULIARI PER LA TRASPARENZA

ACCESSO CIVICO

La TRASPARENZA è intesa anche come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Ne sono escluse le notizie afferenti infermità e impedimenti personali e familiari causa di astensione dal lavoro.



Il D.Lgs. n. 33/2013 aveva introdotto per la prima volta la fattispecie dell'**accesso civico**, inteso quale diritto di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, di accedere ai documenti, dati e informazioni, per i quali è obbligatoria la pubblicazione, costituendo quindi rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Ente.

Con il D.Lgs. n. 97/2016 è stata prevista la nuova fattispecie dell'**accesso civico c.d. "generalizzato"**, disciplinata nel novellato art. 5, comma 2 e nell'art. 5 bis, che ne individua limiti ed

esclusioni. Con tale disposizione viene riconosciuto il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti della tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.



Sulla nuova fattispecie di accesso civico l'ANAC, con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato apposite linee guida per le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti.

L'introduzione di tale fattispecie è stata prevista anche nell'ordinamento regionale prevedendo una limitazione ai soli “documenti” ed escludendone i semplici “dati” e “informazioni”.

Il suggerimento che ANAC propone, al fine di fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre tipologie di accesso (accesso agli atti ex L. 241/1990, accesso civico ex art. 5, c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 e accesso civico “generalizzato” ex art. 5, c. 2 e art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013 novellato dal D.Lgs. n. 97/2016) è di adottare nella forma di regolamento interno, una disciplina organica sui diversi profili consentendo da parte dei vari uffici interessati comportamenti omogenei (Linee guida ANAC n. 1309/2016).

Si prevede quindi, già nei primi mesi del 2018, la prospettiva di una nuova disciplina regolamentare sull'accesso che disciplini modalità e limiti delle nuove forme di accesso civico e generalizzato, sulla base di quanto suggerito alle Amministrazioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica, con Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanata in raccordo con l'ANAC.

In tale provvedimento sono state proposte raccomandazioni operative relativamente a modalità di presentazione delle richieste di accesso, di individuazione degli uffici competenti, di tempi e tipologie di decisione, di rapporti con i richiedenti e sul trattamento di controinteressati, nonché delle modalità di realizzazione di un registro degli accessi.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono in formato di tipo aperto ex art. 68 D.Lgs.n. 82/2005 del Codice dell'amministrazione digitale, e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Per ciò che attiene la pubblicazione degli atti, l'elenco delle determinazioni dirigenziali vengono pubblicate ad avvenuta esecutività conferita con il visto di regolarità contabile previsto dal regolamento di contabilità.

La durata della pubblicazione è di 5 anni, decorrenti dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, per tutti gli atti ed i provvedimenti la cui pubblicazione è prevista da disposizione normativa. In sostanza si è determinato per legge quello che viene definito il “diritto all'oblio”.

12. SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI. APPLICABILITA'

L'art. 11 del D.Lgs. n. 33 che definiva l'ambito di applicabilità degli obblighi sulla trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile "limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016. Il nuovo art 15-bis, prevede, per le società a controllo pubblico, nonché per quelle in regime di amministrazione straordinaria, escluse le quotate, la pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento, di informazioni e dati su incarichi di collaborazione, consulenza e incarichi professionali. Tale pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento stesso.

La CIVIT (ora ANAC) era intervenuta con alcune deliberazioni:

- con la n. 50 del 2013, in ordine alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, chiarisce che esse sono tenute ad istituire sul proprio sito internet l'apposita sezione "Amministrazione trasparente", mentre le stesse non sono tenute invece ad adottare il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità. Nella stessa si reputa come opportuna la nomina di un responsabile della trasparenza ma non obbligatoria essendo possibile affidare il tutto alla OIV ex D.Lgs. n. 231/2001;
- con la n. 59 ha esteso l'applicabilità degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" anche alle società partecipate dalle P.A. e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- con la n. 65/2013 ha esteso l'applicabilità dell'art.14 del D.Lgs. n. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" anche agli enti pubblici comunque, denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle P.A., alle società di cui le P.A. detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, agli enti di diritto privato comunque denominati e controllati dalla P.A., ivi incluse le fondazioni;
- con la n. 66 del 2013 in tema di "Applicazione del sistema sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. n. 33)" chiarisce i termini di applicazioni delle sanzioni per casi specifici previsti dal comma 2 di detto articolo in capo agli amministratori societari per le mancate comunicazioni ai soci pubblici (ed in particolare al Responsabile per la trasparenza di ciascun socio pubblico) dei dati indicati dalla stessa norma.

Nel rapporto sul primo anno di attuazione della legge l'ANAC conferma che rimangono incerti i confini dell'applicazione della normativa per la trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, a causa di riferimenti poco chiari sia alle "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", sia alle società quotate e loro controllate. Problemi interpretativi e applicativi permangono anche su incompatibilità e inconferibilità.

Il D.L. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014, apportando ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 33/2013, è intervenuto con l'art. 24bis per una migliore individuazione degli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione e trasparenza precisando che le società partecipate dalle P.A., in caso di partecipazione non di controllo, sono soggetti alla disciplina della trasparenza di cui all'art.1 commi da 15 a 33 della legge n.190 del 2012 limitatamente all'attività di pubblico interesse effettivamente esercitata, e per quanto attiene l'organizzazione. Si veda a tal proposito il punto 2.2.2 della determinazione n.8 del 17.6.2015 dell'ANAC.

Per le società controllate (Isera Srl) deve essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione e all'attività di pubblico interesse effettivamente svolta, come chiarito al punto 2.1.3 della determina n.8. Con la stessa determinazione al punto 2.1.1. si prevede che le società, che hanno adottato il modello ex D.Lgs. n. 231/2001, definiscono ed adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità in cui siano previste le misure minime per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico (ad es. Fondazione Museo Civico) sono tenuti all'applicazione della disciplina sulla trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli enti di diritto privato partecipati (punto 3.2 e 3.2 della determinazione n.8) sono tenuti a garantire l'applicazione della disciplina sulla trasparenza nell'ambito di protocolli di legalità con le amministrazioni partecipanti.

Secondo la determinazione n.8 (punti 4.1 e 4.2) gli enti pubblici economici sono soggetti alla stessa disciplina prevista per le P.A.

La disciplina predetta, come già anticipato al punto 10 della Sez. I, va tuttavia verificata con le nuove Linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1134 del novembre 2017 che sostituiscono le precedenti di cui alla determina ANAC n.8/2015 apportando significative novità in recepimento delle novità legislative introdotte dal decreto sulle partecipate n. 175 del 2016 in attuazione della legge Madia. La situazione sopradetta si intenderà da aggiornare alle nuove Linee guida.

13. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

Entro il termine di legge, fatta salva proroga, andrà resa l'attestazione sulla pubblicazione dei dati del 2017 del soggetto sostituto dell'Organismo indipendente di Valutazione con le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n.148 del 2014.

SEZIONE III - GESTIONE ASSOCIATA CON ROVERETO

1. PREMESSA

Con la L.P. 13.11.2014 n. 12 è stata modificata significativamente la L.R. 3/06 di riforma istituzionale.

Il 9.11.2015 la Giunta Provinciale approvava la deliberazione n. 1952 che andava ad applicare l'art. 9 bis della L.P. 3/06 individuando gli ambiti associativi e le modalità di svolgimento delle gestioni associate per arrivare agli obiettivi di riduzione delle spese.

All'interno dell'allegato 1 di tale deliberazione è previsto nel territorio della Comunità 10 Vallagarina l'ambito 10.5 Rovereto-Isra e nell'allegato 3 è inserito il Comune di Isra con un obiettivo di risparmio effettivo nel triennio 1.8.2016 – 31.7.2019 di poco meno di Euro 4.000,00.

Nell'allegato 2 alla citata deliberazione sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati di ambito e veniva fissato il termine del 30.6.2016 entro il quale si doveva presentare il progetto di riorganizzazione intercomunale di tutti i compiti e le attività da gestire in forma associata e ciò ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 3/06 tab. B.

Inoltre entro il 31.7.2016 si doveva sottoscrivere la convenzione relativa ad almeno due dei settori individuati dalla citata deliberazione provinciale (tra i quali obbligatoriamente il primo settore).

La gestione associata dei settori individuati doveva essere avviata dal 1° agosto 2016.

Il comune di Rovereto dal primo agosto 2016 è dunque in gestione associata con il comune di Isra sulla base di una convenzione (Rep. n. 970 del 28.7.2016) che ha stabilito la gestione dei seguenti servizi comunali:

- segreteria generale, personale e organizzazione,
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione,
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali,
- ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territori, gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico,

- servizi relativi al commercio,
- servizi informatici.

Con il primo gennaio 2017 la gestione associata è stata avviata per tutti i servizi fatta eccezione, per decisione della conferenza dei Sindaci, dei servizi demografici e per la gestione operativa del personale rinviati al fine di rendere più graduali i processi di riforma istituzionale che interessa i due comuni. In ogni caso i processi di riforma hanno necessità di un percorso di medio e lungo termine, in modo da consentire i cambiamenti così impattanti secondo un principio di gradualità.

Come già previsto dall'art.5 della citata convenzione, con decreto del Sindaco di Isera di data 1.8.2016 n. 1, il segretario comunale della gestione associata veniva nominato Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2. IL PTPCT DI ISERA

Il comune di Isera ha approvato il P.T.P.C.T. 2016-2018 con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 25.1.2016.

Il Piano risulta formulato secondo gli elementi essenziali previsti dalla legge e pubblicato nel sito web dell'ente nella Sezione dell'Amministrazione trasparente. In particolare, si evidenzia nel Piano la impossibilità di attuare alcune misure organizzative previste dalla legge come ad esempio la Rotazione del personale per la esiguità della dimensione dell'organico.

Al Piano è stata allegato il Piano di individuazione dei rischi e delle azioni di prevenzione valutati secondo i criteri di valutazione del rischio di cui all'allegato 5 del P.N.A. antecedente quello del 2016. La individuazione dei rischi in parte è comune a quelli di altri enti, fra cui anche Rovereto, se ne differenzia per una minore articolazione e per una maggiore semplificazione per ciò che attiene la indicazione delle azioni possibili che risente soprattutto dei fattori organizzativi, dimensionali, procedurali, insomma dei fattori di contesto.

Le azioni previste nel Piano sono ricondotte alla responsabilità di 4 soggetti:

- segretario comunale,
- responsabile servizio tecnico,
- responsabile servizio finanziario,
- responsabile servizio anagrafe.

Sono tutti servizi che rientrano fra le gestioni associate, almeno dal primo gennaio 2017, escludendo quest'ultimo per quanto ripreso al punto 1 e fatti salvi i processi trasversali.

Le criticità che sono emerse con riguardo al 2016 attengono soprattutto, almeno per quanto riguarda l'attività del RPCT attuale, alle modifiche organizzative intervenute ad anno avanzato e l'impossibilità di dedicarsi alle tematiche del PCPCT causa il tempo disponibile e l'enorme mole di lavoro dovuto alla conoscenza dei processi amministrativi in atto, delle vicende finanziarie che hanno riguardato l'ente soggetto ad un Piano di rientro, di un importante contenzioso aperto, dell'impegno per problematiche urgenti che non hanno consentito di dedicarsi ai controlli sulle azioni o allo stato di attuazione del Piano.

Anche negli anni 2017 e 2018 tali criticità non sono state superate ed il RPCT, tenuto conto dell'organizzazione interna dell'ente, è stato fortemente impegnato per l'attuazione della L. Madia sul primo bilancio armonizzato per l'ente e la nuova programmazione per l'ente, sulla conclusione di contenziosi anche importanti, sulle partecipate e sulla dismissione dei servizi pubblici locali a rete, ancora non del tutto ultimata.

Il comune di Isera ha approvato il P.T.P.C.T. 2017-2019 con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 28.4.2017 e 2018-2020 con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.1.2018.

3. LE NOVITA' DEI PNA 2016, 2017 E 2018

Il Piano nazionale anticorruzione 2016 (Determinazione ANAC n. 831 di data 3 agosto 2016) ha previsto al punto I della Parte Speciale l'applicazione del Piano ai "piccoli comuni" così classificati i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Il PNA ha il pregio di individuare soluzioni specifiche per le forme delle Unioni dei comuni e per quelle delle gestioni associate mediante convenzione.

Al punto 3.2.1. è previsto:

"Per i PTPC dei comuni che abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL occorre distinguere le funzioni associate dalle funzioni che i comuni convenzionati continuano a svolgere autonomamente.

Con riferimento alle funzioni associate, è il comune capofila (o l'ufficio appositamente istituito) a dover elaborare la parte di Piano concernente tali funzioni, programmando, nel proprio PTPC, le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi e i soggetti responsabili. Per assicurare il necessario coordinamento con gli altri comuni, occorre che questi ultimi, all'interno dei propri PTPC, recepiscono la mappatura dei processi relativi a dette funzioni.

Con riferimento alle funzioni non associate, ciascun comune che aderisce alla convenzione deve redigere il proprio PTPC.

A differenza di quanto previsto per le unioni, non si ritiene ammissibile per le convenzioni la possibilità di redigere un solo PTPC, anche quando i comuni abbiano associato la funzione di prevenzione della corruzione o quando alla convenzione sia demandata la funzione fondamentale di «organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo». A differenza dell'unione, infatti, la convenzione non dà vita a un nuovo ente locale, dotato di una propria organizzazione e di propri organi e rappresenta una forma meno stabile di cooperazione.

In ogni caso, sia per le funzioni associate sia per tutte le altre è opportuno assicurare un necessario coordinamento delle attività legate alla gestione del rischio di corruzione. Il coordinamento fra i comuni convenzionati - come per le unioni - può riguardare:

* iniziative per la formazione in materia di anticorruzione;

* elaborazione di documenti condivisi per la predisposizione dei rispettivi PTPC, in particolare per l'analisi del contesto esterno e per le misure di prevenzione relative alle funzioni aggregate. "

L'ANAC si è anche riservata di elaborare indicazioni volte a prevenire il processo di gestione del rischio corruzione nei piccoli comuni.

Il PNA nazionale 2017 non ha introdotto infatti norme di rilievo per gli enti locali, diversamente dai due precedenti aggiornamenti del 2015 e del 2016, ma ha rappresentato alcune conclusioni a seguito di indagini e monitoraggi sull'attuazione della L. 190 nei primi anni della sua entrata in vigore. Il PNA del 2017 infatti, quando parla di commissari straordinari fa riferimento a quelli di nomina governativa e per determinate situazioni straordinarie mentre quelli dei comuni seguono, per la prevenzione della corruzione e trasparenza, la normativa del PTPCT del comune.

Il PNA nazionale del 2018 non ha introdotto norme di grande rilievo per gli enti locali, diversamente dai due precedenti aggiornamenti del 2015 e del 2016, ma ha segnato una diversa considerazione dell'ANAC, rispetto agli obblighi del Piano comunale, in ragione della dimensione demografica del comune. In esso è prevista una considerazione particolare per i piccoli comuni al di sotto dei 5000 abitanti in ordine agli obblighi previsti dalla l. 190 del 2012 e dalle norme attuative, venendo così incontro alle richieste di semplificazione degli adempimenti, in primis per l'adozione annuale del PTPC, emerse in sede di Conferenza Stato-Regioni, si veda sul punto la Parte IV del PNA 2018. Il PNA 2018 prevede infatti " *che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono prevedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l'organo d'indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato.*"

E successivamente il PNA aggiunge " *Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art.1 comma 8 della l. 190 del 2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano*". Il comune di Isra ha già adottato un atto di indirizzo con deliberazione consiliare n.2 del 24.2.2019 in merito alla conferma del PTPCT 2018-2020 con possibilità, in sede di delibera di giunta comunale, di apportare le eventuali integrazioni, modifiche o correzioni che si rendessero necessari di aggiornamento per il 2019.

4. IL COORDINAMENTO FRA I PIANI DI ROVERETO E DI ISERA

Non c'è dubbio, dunque, che il coordinamento nella definizione in comune del P.T.P.C.T. va nella direzione di semplificare l'attività dei due comuni coinvolti.

Sotto questo profilo e tenuto conto che il numero di processi previsti dal Piano di Rovereto è significativamente più ampio di quello di Isera, si è ritenuto di seguire la seguente procedura.

Analisi delle azioni di Piano, già previste dal comune di Isera nell'ambito delle funzioni messe in gestione associata, per capire quali delle azioni previste siano da mantenere, oppure se si possono assorbire in analoghe azioni del Piano di Rovereto.

Verifica se tali azioni siano presenti nel Piano del comune di Rovereto tenuto conto dell'effettivo rischio o della casistica che realisticamente possa ricorrere anche ad Isera.

Individuazione delle azioni del Piano di Rovereto che si applicano anche ad Isera.

Integrazioni nel Piano di Rovereto, come allegato *Abis*), delle azioni che si intende riproporre per il comune di Isera e non presenti nel Piano di Rovereto.

La necessità di unificare le azioni in un documento unitario sorge per effetto del fatto che tenuti ad attuare e vigilare sull'esito delle azioni sono i medesimi dirigenti; per favorire una cultura amministrativa omogenea ed un approccio procedimentale uniforme.

Nell'attività di controllo delle azioni di prevenzione per Isera si dovrà tenere conto altresì delle dimensioni organizzative dell'ente.

Il coordinamento nella definizione in comune del PTPC consente di semplificare l'attività dei singoli comuni coinvolti, attraverso la condivisione delle attività di formazione, dell'analisi del contesto esterno, del processo di individuazione delle aree di rischio e dei criteri di valutazione delle stesse.

Seguendo tali indirizzi si è costruito dal 2017 fra i due comuni un Piano parzialmente unitario e condiviso per le azioni di prevenzione attinenti le funzioni in gestione associata e mantenendo distinte, per le diverse problematiche dimensionali e di struttura amministrativa interna, le altre parti del Piano. L'allegato A-Bis costituisce l'elemento di unione e di sintesi per le azioni comuni e per i comuni dirigenti tenuti a presidiarle.

Anche per il 2019 è intenzione di proseguire in questa direzione con la precisazione che l'allegato A-Bis per il comune di rovereto farà parte del PTPCT 2019-2021 mentre per il comune di Isera rappresenterà un aggiornamento del PTPCT 2018-2020 che sarà confermato come da indirizzi del consiglio comunale.

5. I PROCESSI DEI PIANI DI RISCHIO E LE AZIONI CORRETTIVE NELLA GESTIONE ASSOCIATA

Rispetto al Piano dei rischi e delle azioni del comune di Rovereto, di cui alla mappatura dell'Allegato A), a seguito del processo di analisi e comparazione fra il Piano 2018-2020 di Isera approvato nel 2018 e le azioni del nuovo P.T.P.C.T. di Rovereto, si ritiene di individuare rispetto alla mappatura di quest'ultimo i seguenti processi delle funzioni gestite in forma associata che dovranno essere attuati anche ad Isera:

numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 42, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 76 = 23 processi;

numeri 28, 30, 31, 32, 33, 34 = 6 processi individuati in capo alla centrale unica acquisti presso l'ufficio appalti del comune di Rovereto;

Tali processi saranno riportati per una più facile lettura nell'allegato *Abis*) relativo alla mappatura dei rischi delle funzioni in gestione associata con l'integrazione di n.2 processi ripresi ed aggiornati dal Piano di Isera 2018-2020 che comprende numero due processi (n.26 e 27) inseriti perché in carico alla struttura di Rovereto ma attengono al solo comune di Isera.

6. GLI ADEMPIMENTI DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NELLA GESTIONE ASSOCIATA

Per l'aggiornamento dei dati e gli adempimenti relativi alla tenuta della Sezione Amministrazione trasparente si individuerà un referente nel comune di Isera cui devono essere trasmesse dagli uffici del comune di Rovereto le informazioni da pubblicare.

7. MODALITA' DI APPROVAZIONE

Il presente P.T.P.C.T. dovrà essere approvato anche dalla Giunta comunale di Isera per ciò che attiene la competente parte di applicazione e pertanto l'efficacia per il comune di Isera rimane subordinata a tale adempimento ed alla successiva pubblicazione nel sito web dell'ente.

Il P.T.P.C.T. del comune di Isera dovrà essere coordinato con i principi e le disposizioni del presente Piano per le parti che lo riguardano. Del Piano dovrà essere data comunicazione preventiva ai consiglieri comunali.

Rovereto, 31 gennaio 2020

*Il proponente
Marianna Garniga*

Allegati:

- A) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità;
- A bis) Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità delle funzioni in gestione associata fra i comuni di Rovereto ed Isera.